

TECHNOGENETICS S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

***Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del De-
creto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001***

CRONOLOGICO DELLE EDIZIONI DEL MODELLO	
1^ EDIZIONE DEL 2005	APPROVATA DALL'ASSEMBLEA IL 13/12/2005
2^ EDIZIONE DEL 2006	APPROVATA DALL'ASSEMBLEA IL 28/07/2006
3^ EDIZIONE DEL 2008	APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 05/08/2008
4^ EDIZIONE DEL 2012	APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 17/02/2012
5^ EDIZIONE DEL 2016	<p>Aggiornamento a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuove fattispecie di reato <ul style="list-style-type: none"> • Ambientali (introdotti da D.Lgs. 121/2011), • Lavoratori stranieri irregolari (D.Lgs. 109/2012), • Corruzione (L. 190/12), • Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – (reato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186), • Reati Societari (modifiche introdotte dalla L. 69/2015), • Ecoreati (modifiche introdotte dalla L. 68/2015). - modifiche intervenute nell'assetto organizzativo della Società. <p>APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 31 MARZO 2016</p> <p>L'AMMINISTRATORE DELEGATO SALVATORE CINCOTTI</p> <p style="text-align: right;">  </p>

Indice

GLOSSARIO	5
PREMESSA.....	7
PARTE GENERALE	9
1 CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	10
1.1. Responsabilità delle Società	10
1.2. Esclusione della responsabilità	10
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	11
1.4. Fattispecie di reato.....	11
1.5. Apparato sanzionatorio	13
1.6. Reati commessi all'estero	14
1.7. Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	14
1.8. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.....	15
2 CAPITOLO 2 - IL PROFILO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO.....	17
2.1. La Società Technogenetics Srl.....	17
3 CAPITOLO 3 - METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	23
3.1. Aggiornamenti del Modello Organizzativo di Technogenetics Srl	23
3.2. La metodologia adottata nella predisposizione della prima stesura del Modello	24
3.3. Il Codice Etico	27
3.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	27
4 CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01	29
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza di Technogenetics Srl.....	29
4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	31
4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi	36
4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	38
4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni	38
5 CAPITOLO 5 - IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
5.1. Funzioni del sistema disciplinare	39
5.2. Procedimento e misure disciplinari	39
5.3. Violazioni del modello e relative sanzioni	40
5.4. Misure nei confronti degli amministratori	41
5.5. Misure nei confronti dei Sindaci.....	41
5.6. Misure nei confronti di altri destinatari	41
6 CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	43
6.1. Premessa.....	43

6.2.	Dipendenti.....	43
6.3.	Clausole contrattuali.....	44
7	CAPITOLO 7 – ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	45
7.1.	Adozione del Modello.....	45
7.2.	Aggiornamento ed adeguamento	45
	PARTE SPECIALE.....	47
8	CAPITOLO 8 - I RISCHI DI REATO NELLE AREE SENSIBILI.....	48
8.1.	Premessa.....	48
8.2.	I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25).....	50
8.3.	I reati societari e i delitti in materia di trasparenza dei mercati (Cd. “market Abuse”).....	54
8.4.	Reati di violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	57
8.5.	Reati informatici	59
8.6.	Reati contro il patrimonio mediante frode, autoriciclaggio e delitti in materia di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.....	62
8.7.	Reati transnazionali.....	64
8.8.	Delitti contro la fede pubblica e delitti contro l’industria ed il commercio.....	65
8.9.	Delitti in materia di violazione del diritto di autore.....	67
8.10.	Delitti di criminalità organizzata e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.....	69
8.11.	Reati ambientali	70
8.12.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.....	72
9	ALLEGATI.....	74
9.1.	I protocolli.....	74
9.2.	Il Codice Etico	74

GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

“Apicali”	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
“D.Lgs. 231/2001”	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Destinatari del Modello”	Il Modello è indirizzato a: <ul style="list-style-type: none">• Amministratori;• Membri degli Organi Societari nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Technogenetics Srl;• Dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e personale esterno alla Società a cui sono stati assegnati poteri e i collaboratori (per tali intendendosi i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);• Consulenti occasionali e continuativi (quali lavoratori interinali e stagisti);• Partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;• Ogni altra controparte che intrattenga con la Società rapporti contrattualmente regolati.
“Technogenetics Srl”	Technogenetics Srl (in seguito anche la “Società” oppure “Technogenetics”)
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” o “Modello”	Tutte le norme contenute nel presente documento (Parte Generale e Parte Speciale);
“Sottoposti”	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei

soggetti che appartengono ai vertici aziendali;

“Pubblica Amministrazione”

La **Pubblica Amministrazione** è un insieme di enti e soggetti pubblici (comune, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblica Amministrazione “.... sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.” (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

“Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)”

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

“Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)”

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

PREMESSA

L'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quale conseguenza della commissione di determinati reati da parte di soggetti Apicali o Sottoposti, sempre che tali fatti siano messi in atto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'inosservanza di tale disciplina può comportare per l'ente sanzioni che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività, anche in via definitiva.

Tuttavia, qualora l'organo dirigente dell'ente provi, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente non risponde per la responsabilità amministrativa.

Technogenetics Srl, in sintonia con l'attenzione che la Società pone agli aspetti dei comportamenti etici e in relazione alle esigenze di tutela connesse alla normativa sulla responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato - D.Lgs. 231/2001 - ha deciso di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito anche "Modello Organizzativo" oppure "Modello") che si compone di:

- Una **Parte Generale** che descrive l'insieme delle informazioni generali riguardanti il profilo organizzativo della Società, i principi etici e di governance societaria; il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso; la composizione e i compiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV); il sistema di diffusione del Modello e formazione del personale; il sistema sanzionatorio, che prevede misure disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, amministratori, sindaci ed altri destinatari;
- Una **Parte Speciale** che a sua volta è composta da una breve descrizione del sistema di controllo interno della Società, dalla menzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dalla elencazione delle attività sensibili individuate per la Società, da una breve descrizione delle stesse e dei controlli previsti (cosiddetti protocolli), e inoltre dalle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01 che disciplinano vari ambiti di attività con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto in riferimento;
- **Allegati.**

La Società ha posto in essere il processo di adozione del Modello e provvede al suo aggiornamento sulla scorta delle indicazioni che derivano dalla giurisprudenza sino ad ora formatasi sul D.Lgs. 231/01, che richiede innanzi tutto che il Modello scaturisca da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e inoltre ha fatto riferimento alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione emesse da Confindustria ed aggiornate nel 2014.

La Società ha adottato un Codice Etico che costituisce la guida di tutto quanto previsto e disposto nel presente Modello organizzativo. Il Codice Etico viene riportato in allegato andando quindi a costituire anche formalmente parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. 231/01.

Ciascun Destinatario è tenuto alla conoscenza ed osservanza dei principi contenuti nel presente documento.

PARTE GENERALE

1 **CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**

1.1. **Responsabilità delle Società**

Con il D.Lgs. 231/01 è stata introdotta nel sistema normativo italiano la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/01, infatti, **le società possono essere ritenute “responsabili”** per alcuni reati dolosi o colposi commessi nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali e anche da coloro che sono sottoposti alla direzione di questi ultimi.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e quindi gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società.

1.2. **Esclusione della responsabilità**

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, **esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione dei reati, **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l’adozione e l’attuazione del “modello” avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all’ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che tali modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria, fra le quali Confindustria, comunicati al Ministero della Giustizia.

I modelli organizzativi hanno pertanto una **duplice funzione**: in primo luogo una funzione di prevenzione, in quanto la commissione dei reati risulta più difficile dopo l'introduzione delle specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli; in secondo luogo, nel caso in cui dovessero comunque verificarsi le fattispecie delittuose (ipotesi che non si può evidentemente escludere), evitare che le conseguenze di questi comportamenti possano ricadere sulla Società. La *ratio* della norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano **fraudolentemente eluso** le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra la **volontà della Società** (manifestata dalle sue procedure e dal Modello organizzativo) e la **volontà dei singoli soggetti**.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (soggetti "apicali");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La distinzione tra "volontà della Società" e "volontà dei singoli soggetti" è più facilmente ipotizzabile (e dimostrabile) per reati ascrivibili a soggetti sottoposti e dotati di minori poteri e responsabilità rispetto ai soggetti apicali; per questi ultimi è implicita una situazione di maggiore coincidenza tra volontà del soggetto e volontà della società. A tale riguardo, la norma prevede una differenza nell'onere della prova, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto¹.

1.4. Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso.

¹ Nel caso in cui il reato è stato commesso da un soggetto apicale è a carico della Società dimostrare l'applicabilità della condizione esimente; nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto, l'applicabilità della condizione esimente viene presupposta sulla base dell'esistenza del Modello, la cui inefficacia deve essere provata da parte dell'accusa.

Le fattispecie di reato, rilevanti ai fini del decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, possono essere comprese, per comodità espositiva, nei seguenti gruppi:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008];
- **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009];
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Reati societari** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 - modificato da L. 68/2015];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
- **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003];
- **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];

- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012];
- **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006).

Le fattispecie di reato potranno essere incrementate attraverso specifiche previsioni normative.

1.5. Apparato sanzionatorio

Sono previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- **sanzioni pecuniarie**; sono calcolate in base ad un sistema “*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*”; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, salvo i casi di riduzione della sanzione nei quali ogni quota è pari ad Euro 103 e la sanzione va da un minimo di Euro 10.329 ad un massimo di Euro 103.291; sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto od il profitto conseguito dall’ente;
- **sanzioni interdittive** che, a loro volta, possono consistere in:
 - **interdizione** dall’esercizio dell’attività;
 - **sospensione o revoca delle autorizzazioni**, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - **divieto di contrattare** con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da **agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi** e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Per quanto attiene **la sanzione pecuniaria**, essa è obbligatoriamente applicata, in base all’articolo 10 del D.Lgs. 231/2001, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste² e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

² Si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, nonché dei delitti contro la personalità individuale, delitti contro il patrimonio mediante frode, delitti informatici, pratiche di mu-

-
- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

1.6. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'Estero, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'Estero sono:

- (i) il **reato deve essere commesso all'estero** da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale **nel territorio dello Stato italiano**;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

1.7. Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come anticipato nel paragrafo 1.2 che precede, poiché l'obiettivo della normativa in esame è non solo punire, ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in presenza di un sistema di prevenzione idoneo.

In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità per cui, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente della Società **ha adottato ed efficacemente attuato** un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

tilizzazione degli organi genitali femminili, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La normativa definisce, inoltre, i **requisiti dell'efficace attuazione del Modello**:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il **contenuto dei modelli di organizzazione** e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Il D.Lgs. 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purché garantiscano le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria").

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;

-
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un **codice etico** con riferimento ai reati *ex D.Lgs. 231/2001* e **un sistema disciplinare**;
 - individuazione dei criteri per la scelta **dell'organismo di vigilanza**, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Technogenetics Srl è stato redatto sulla base delle Linee guida emanate da Confindustria ed aggiornate nel 2014; si è inoltre tenuto conto delle linee guida UNI-INAIL relativamente alla misure di sicurezza sul lavoro.

2 CAPITOLO 2 - IL PROFILO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO

Technogenetics S.r.l., fa parte del Gruppo KHB di Shanghai.

2.1. La Società Technogenetics Srl

Technogenetics Srl è una società con sede legale a Milano, attiva da più di 30 anni nel campo della ricerca diagnostica e delle biotecnologie. Opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di reagenti diagnostici per test clinici in vitro. Inoltre provvede alla commercializzazione di strumentazione per analisi diagnostiche ed altri prodotti diagnostici nell'area avanzata della genetica molecolare. L'esperienza maturata nel settore l'ha resa una realtà conosciuta ed apprezzata in ambito italiano ed internazionale.

Technogenetics è da sempre impegnata nello sviluppo di tecnologie e sistemi applicati alla diagnosi di malattie infettive e malattie autoimmuni, quali la celiachia e l'artrite reumatoide. Oltre ad operare nell'area della immunometria, Technogenetics ha affinato le proprie ricerche nello studio delle malattie di origine genetica, come quelle ereditarie, per le quali ha sviluppato tecniche diagnostiche che vedono l'utilizzo di "microarray" per la diagnosi pre-natale.

Dal 2013 sono state trasferite ed ampliate, presso il nuovo sito produttivo ubicato nel nucleo industriale di Lodi, Via della Filanda 26, tutte le attività di ricerca e sviluppo, quality control e produzione dei kit della linea TGS TA (*Chemiluminescence Immunoassay Random Access*). Sempre a Lodi, in Via della Filanda 30, sono situati gli uffici amministrativi e commerciali della Società.

Technogenetics Srl ha fatto parte sino al 18 Dicembre 2015 del Gruppo Bouty attivo nel settore del benessere e della salute e di cui la stessa Technogenetics rappresentava l'area della Diagnostica. In tale data si è perfezionata e conclusa la trattativa per la cessione da parte di Bouty SpA della controllata Technogenetics Srl a KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd, quotata alla Borsa di Shenzhen. Da questo accordo è nata una nuova azienda, Technogenetics Holdings, che possiede il 100% di Technogenetics Srl. Viene in tal modo ad integrarsi l'attività di ricerca nell'immunodiagnostica di Technogenetics con l'esperienza nella produzione di kit per la diagnostica in vitro di KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.

L'accordo sottoscritto prevede che Bouty SpA continui a fornire a Technogenetics per i 18 mesi successivi al perfezionamento dello stesso, i supporti / servizi in essere al momento della cessione (quali ad es. la gestione amministrativa, del personale, la logistica, etc).

La Società è soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Technogenetics Holdings Srl..

Sistema di governance

La governance della Società, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- **assemblea degli azionisti:** è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale;
- **consiglio di amministrazione;** è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all'assemblea dei soci. Esso è composto da tre a dieci membri, secondo quanto l'Assemblea ordinaria delibera al momento della nomina, è nominato ogni tre anni e gli Amministratori sono rieleggibili;
- **collegio sindacale:** ha il compito di vigilare (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (ii) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (iii) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; e (iv) sull'adeguatezza delle informazioni fornite alla Società controllante per adempiere agli obblighi di comunicazione;
- **società di revisione:** l'attività di revisione contabile viene svolta da una società iscritta all'albo Consob, appositamente nominata dall'assemblea degli azionisti previo parere del Collegio Sindacale.

Profilo organizzativo della società

Struttura organizzativa e formalizzazione dei ruoli e delle mansioni

La struttura organizzativa di Technogenetics Srl è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è formalizzata attraverso l'organigramma che dettaglia le unità organizzative, le responsabilità operative e linee di riporto gerarchico.

L'organigramma è imperniato sul principio della separazione delle funzioni incompatibili e individua con chiarezza il ruolo della singola unità organizzativa nel complessivo processo aziendale.

Sistema di deleghe e poteri

Le deleghe attualmente in vigore sono coerenti con i ruoli e le mansioni svolte; tutte le modifiche organizzative e societarie, trovano puntuale formalizzazione nel sistema delle deleghe.

Normative e procedure aziendali

Il sistema normativo aziendale è strutturato e periodicamente aggiornato. Le attività aziendali sono supportate da procedure formalizzate.

Divisioni

Produzione

Al fine di soddisfare i requisiti di prodotto fissati dalla normativa in vigore, la Società ha realizzato un sistema di gestione della qualità “integrato” ed armonizzato. La Società è certificata ISO 9001 e ISO 13485, ed è sottoposta a periodiche verifiche da Enti Certificatori notificati.

La Società ha inoltre emanato il documento “Dichiarazione sulla Politica e gli Obiettivi per la Qualità” che indica i principi ispiratori del sistema di qualità aziendale. Sono stati predisposti il Manuale della qualità, le Procedure Generali e le Procedure Operative volte a definire le modalità di svolgimento delle attività e le relative responsabilità delle unità organizzative interessate.

Il sistema di produzione di Technogenetics Srl è conforme ai requisiti fissati dalla Direttiva 98/79/CE (CE-Mark) per i prodotti Diagnostici *in vitro* (IVD). Technogenetics produce e commercializza kit con marchio CE, alcuni dei quali (TORCH), sono inclusi nell'allegato II Lista B della Direttiva. In base a tali procedure è richiesta una visita ispettiva annuale per la verifica dei requisiti essenziali da parte di un Ente Notificatore indipendente. Il marchio CE attesta l'attuazione ed il rispetto di una serie di procedure e prestazioni, a cui un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* deve essere rigorosamente conforme.

La funzione Quality Assurance si occupa di verificare che i principi contenuti nel manuale della qualità trovino applicazione concreta all'interno dell'azienda. Il QA effettua audit periodici sulla base di un piano annuale, volti a verificare il rispetto delle procedure aziendali ed il livello di qualità raggiunto e redige rapporti riassuntivi sulle attività di audit effettuate. Tali rapporti vengono inviati al Presidente.

Tutte le operazioni legate ai processi produttivi sono formalizzate e tracciate. La relativa documentazione è archiviata a cura del Quality Assurance e/o delle unità organizzative coinvolte. Il sito produttivo Technogenetics assicura elevati standard di qualità, adottando tutte le norme per la buona prassi di fabbricazione.

Il sistema informatico utilizzato dalla Società prevede il controllo degli accessi ai vari applicativi utilizzati mediante l'uso di User-name e password, profilati sulla base delle specifiche mansioni di ciascun dipendente. La profilazione delle utenze, oltre a garantire una corretta ripartizione dei compiti, consente anche la tracciabilità informatica delle operazioni svolte.

La sicurezza dei dati è garantita da procedure di Back-up, che eseguite periodicamente salvaguardano l'integrità e la storicizzazione degli stessi.

Vendite - Commerciale

Technogenetics Srl commercializza attraverso la propria rete distributiva prodotti propri e di terzi.

La rete commerciale è costituita da alcuni dipendenti e da agenti distribuiti sul territorio con specifiche competenze. Il rapporto, con gli agenti, è regolato sulla base di Mandati agenziali che non prevedono l'assegnazione di poteri di rappresentanza agli agenti. In alcuni casi di partecipazione a gare può venir concessa loro una delega specifica e temporalmente limitata di rappresentanza della Società

Le attività della rete, in relazione alle competenze attribuite, possono attenersi alla gestione commerciale dei clienti, alla promozione dei prodotti e alla raccolta degli ordini.

E' presente anche una funzione Customer Service di assistenza e supporto, per l'installazione e manutenzione della strumentazione fornita ai clienti.

Sono effettuate anche vendite all'estero, per l'Europa attraverso un distributore.

Il coordinamento della rete di vendita è assicurato dalla Direzione Vendite della Società.

Vendite alla Pubblica Amministrazione

La predisposizione delle offerte, in risposta a bandi di gara degli Enti della Pubblica Amministrazione, è in carico alla funzione Tenders-Sales (ufficio Gare). La funzione si occupa anche delle procedure di gara con strutture private.

La gestione operativa degli ordini è gestita dall'Ufficio Order Entry e l'intero processo è regolato da apposite procedure.

Marketing

La divisione si occupa di tutte le attività connesse al marketing ed allo sviluppo del business dei prodotti delle diverse linee e predisporre i dépliant dei prodotti.

Si interfaccia con aziende straniere di cui Technogenetics è società distributrice e cura lo sviluppo di nuovi mercati.

Provvede inoltre al supporto dei clienti per gli aspetti scientifici ed organizza la partecipazione a convegni / congressi.

Diagnostic R&D

Il settore "Ricerca e Sviluppo" è un punto di forza sul quale l'azienda fonda mission e attività per fornire soluzioni, informazioni e strumenti utili a migliorare la definizione diagnostica e la ricerca in numerose patologie.

Questa divisione mette a punto nei propri laboratori linee complete di analisi provvedendo al completamento di tutte le fasi di sviluppo (progettazione, riscontro della sua fattibilità tecnica, sostenibilità economica, ecc.).

Servizi in outsourcing

Sulla base del menzionato accordo sottoscritto con KHB Shanghai Kehua per la cessione delle quote di Technogenetics, Bouty SpA fornirà inoltre per la stessa e per Technogenetics Holdings i sottoelencati servizi:

- i servizi amministrativi quali ad es. la tenuta della contabilità generale, della contabilità clienti e fornitori, la predisposizione del bilancio,
- la gestione dei rapporti amministrativi con clienti, fornitori e banche ivi inclusa la gestione della tesoreria;
- la gestione degli adempimenti tributari e fiscali, contenzioso fiscale e rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- il controllo di gestione;
- la gestione del personale e i rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali e relativo contenzioso;
- la segreteria societaria;
- la gestione delle risorse informatiche;
- gli acquisti, la logistica;
- il quality assurance,
- la gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle incombenze in ambito ambientale (Safety & Environment);
- i rapporti con Authorities di Vigilanza (es. Garante Privacy);
- i rapporti con organi della Pubblica Amministrazione (ASL, VVFF, ecc.) ed Enti locali.

Sono esternalizzate a società del Gruppo Ibsa, anche non italiane, sotto il controllo fornito da Bouty SpA nell'ambito del citato accordo le seguenti attività:

- la funzione Legal;
- la funzione Regolatorio e di Vigilanza;
- i rapporti con il Ministero della Salute per la registrazione dei diagnostici in vitro marcati CE;
- la gestione delle incombenze legate a marchi e brevetti.

Le attività sono regolate da apposito contratto della durata di 18 mesi a far data dal 18 dicembre 2015.

Sono altresì esternalizzate presso altre società terze, sotto il controllo fornito da Bouty SpA nell'ambito del citato accordo, le seguenti attività:

- l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti connessi;
- la consulenza per adempimenti fiscali;
- la gestione del contenzioso;
- le attività di stoccaggio e distribuzione sul territorio nazionale della maggior parte dei prodotti commercializzati.

Sono predisposti contratti per disciplinare i rapporti tra le parti.

3 CAPITOLO 3 - METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1. Aggiornamenti del Modello Organizzativo di Technogenetics Srl

Su indicazione dell'Organismo di Vigilanza della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società ha promosso nel corso degli anni e dalla prima approvazione, avvenuta nell'anno 2005, un costante aggiornamento del Modello Organizzativo vigente per adeguare lo stesso all'ampliamento delle fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/01 nonché alle variazioni intervenute nell'assetto organizzativo della Società..

Le edizioni del Modello si sono così evolute:

- la prima stesura del Modello Organizzativo è stata realizzata nel 2005. L'attività di progetto è stata avviata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 dicembre 2005. Il Modello è stato approvato sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea della Società;
- due successivi aggiornamenti sono stati realizzati nel 2006 e nel 2008 per adeguare il Modello stesso ai cambiamenti societari intervenuti ed alle nuove fattispecie di reato nel frattempo introdotte nel D.Lgs. 231;
- l'aggiornamento avvenuto nel corso del 2011 ed approvato a febbraio 2012 si è reso necessario per adeguare il Modello all'ampliamento delle fattispecie di reato nel D.Lgs. 231/01 intervenuto nel 2009 (criminalità organizzata, delitti contro l'industria e il commercio) nonché per tener conto delle variazioni intervenute nell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo di appartenenza nel corso degli anni 2009 e 2010.

Ad inizio 2016 si è conclusa un'attività di aggiornamento del Modello avviata dal Consiglio di Amministrazione della Società su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, con lo scopo di adeguare lo stesso all'avvenuto ampliamento delle fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/01 (Reati Ambientali - D.Lgs. 121/11, Lavoratori stranieri irregolari - D.Lgs. 109/12, Corruzione, Autoriciclaggio, Reati Societari, Ecoreati)), nonché per tener conto delle variazioni nel frattempo intervenute nell'assetto organizzativo della Società a far data dall'edizione n. 4 del 2012.

Il presente Modello Organizzativo (5^a edizione) è stato esaminato dall'Organismo di Vigilanza e sottoposto, secondo le previsioni del Modello stesso, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le modalità con cui sono stati realizzati gli aggiornamenti sono in linea con quelle utilizzate per la prima stesura del Modello e queste sono esposte nel paragrafo seguente.

3.2. La metodologia adottata nella predisposizione della prima stesura del Modello

Il Modello Organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato contemplate dal Decreto D.Lgs. 231/01 alla data dell'intervento.

La Metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto anche della giurisprudenza sino ad ora formatasi sul D.Lgs. 231/01, che richiede di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - tramite una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non limitandosi quindi ad un'analisi giuridica e formale.

In tale ottica la società ha posto in essere e concluso un programma di attività (di seguito progetto) volto alla definizione e redazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, basandosi sulla realtà operativa aziendale e sulle concrete modalità di commissione dei reati, potesse esplicitare la propria funzionalità in modo efficiente ed efficace.

Le attività di progetto sono state svolte da un team di lavoro composto da esponenti aziendali e consulenti esterni.

Si riportano di seguito i passi di realizzazione del progetto:

Passi	Attività
	<p><i>Pianificazione e avvio del progetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Esame della struttura organizzativa e di controllo</u>: Esame della <i>governance</i>, delle deleghe, dei poteri, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità, verifica dell'esistenza di controlli di linea adeguati e di controlli indipendenti, analisi del sistema di emanazione delle normative interne e delle modalità di formalizzazione dei processi; • <u>Identificazione preliminare delle aree di rischio</u>: Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati ed individuazione dei responsabili, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei controlli (Key Officer); • <u>Predisposizione di una matrice</u>: Organizzazione matriciale delle informazioni per associare le attività aziendali, le ipotesi di reato connesse e le unità organizzative incaricate; • <u>Organizzazione delle interviste</u>: Organizzazione di interviste mirate con i Key Officer.
	<p><i>Valutazione e integrazione dei controlli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Effettuazione delle interviste e raccolta delle informazioni</u>: Verifica, con i Key Officer, delle procedure, delle prassi e dei controlli in essere, per accertare la rispondenza alle esigenze di salvaguardia della Società dai rischi derivanti dalla commissione di reati, nelle aree evidenziate come "sensibili";

Passi	Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Valutazioni dei controlli ed eventuali integrazioni</u>: Riepilogo del quadro complessivo emerso dalle interviste ai Key Officer, e dei risultati dell'analisi organizzativa; riepilogo di situazioni di possibili "gap" e di necessità di interventi procedurali ed organizzativi a rafforzamento del sistema di controllo.
	<p>Elaborazione della documentazione</p> <p>Predisposizione dei documenti che descrivono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, coerente con le linee guida e con le pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello organizzativo; comprensivo della descrizione delle singole attività sensibili identificate; • Codice Etico.
	<p>Approvazione della documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame e validazione da parte del Management della Società; • Delibere di Consiglio; • Rendicontazione in Assemblea.
	<p>Istituzione dell'Organismo di Vigilanza</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato la composizione dell'Organismo di Vigilanza previsto da D.Lgs. 231/01 ed ha definito i compiti da svolgere, le modalità di esecuzione delle attività ed i flussi informativi, così come descritti nel seguito.</p>

Avvio del progetto ed analisi del quadro di controllo

Dopo una pianificazione iniziale e la presentazione delle linee di progetto alla Direzione, è stata effettuata l'analisi del quadro di controllo generale della Società, allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi di riferimento.

Questa analisi ha compreso l'esame di quanto nel seguito descritto:

1. l'organigramma della Società;
2. la descrizione delle attività, dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative;
3. la segregazione dei compiti;
4. le modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
5. le modalità di formulazione e di diffusione di norme e procedure;
6. le modalità operative e le attività delle principali funzioni cui sono demandate attività di controllo.

Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una **prima individuazione dei processi/attività sensibili** e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. È stata in conseguenza redatta una **Matrice di analisi organizzativa** che illustra l'abbinamento tra:

- attività sensibili;
- reati 231;
- procedure;
- unità organizzative.

Si è inoltre proceduto ad identificare i **responsabili dei processi/attività sensibili**, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "*key officer*"), per l'esecuzione di interviste mirate e la raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

Interviste con i Key Officer

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo/attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la **sussistenza di procedure/controlli** atti a prevenire la commissione di reati, mettendo in luce eventuali criticità o "gap" rispetto alla situazione ottimale. Inoltre le interviste hanno avuto l'obiettivo di rilevare eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle evidenziate nelle fasi precedenti.

I risultati delle interviste sono stati condivisi all'interno del gruppo di lavoro.

Riepilogo dei risultati e valutazione dei "Gap"

In questa fase sono state riepilogate, anche con il supporto di consulenti legali, le **risultanze definitive dell'analisi**, in termini di attività sensibili, processi, controlli e punti di miglioramento a copertura delle situazioni di criticità emerse ("gap"); è stata aggiornata in via definitiva la Matrice di analisi organizzativa e, per quanto attiene ai punti di miglioramento, è stato predisposto un piano di intervento.

Elaborazione della documentazione

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Technogenetics Srl per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Modello è articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria cui la Società aderisce.

3.3. Il Codice Etico

L'attività di Technogenetics Srl è supportata e guidata da valori e principi etici volti a costruire un rapporto trasparente e corretto con tutti gli interlocutori della Società.

Technogenetics Srl adotta un proprio **Codice Etico** definendo in tal modo, formalmente, i criteri di comportamento che devono regolare le relazioni con il mercato e con tutti coloro che intrattengono rapporti con la società.

Il Codice Etico può definirsi come la “Carta dei Valori” dell’impresa: una carta dei diritti e doveri morali che definisce le responsabilità etico-sociali del personale di qualunque livello gerarchico.

È inoltre uno strumento atto a garantire una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, in grado di sostenere e tutelare la reputazione dell’impresa, creando fiducia verso l’esterno.

La sua adozione è il frutto della volontà della Società di istituire un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda.

3.4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce un valore discriminante all’adozione ed efficace attuazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal decreto.

Technogenetics Srl ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, tiene conto della propria realtà aziendale e della propria storia, in coerenza con il sistema di governance della Società.

Il Modello comprende infatti i seguenti elementi costitutivi:

- processo **di individuazione delle attività aziendali** nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- previsione di **standard di controllo e di protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società** in relazione ai reati da prevenire, nell’ambito delle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- **Codice Etico**;
- **Organismo di Vigilanza**.

Inoltre esso tiene conto dei seguenti ulteriori elementi secondo la casistica che verrà – di volta in volta – considerata:

- **flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza** e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- **programma di verifiche periodiche** sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- **sistema disciplinare** atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- **piano di formazione e comunicazione** al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- **criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.**

Le regole di comportamento contenute nel Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il primo specifiche finalità in ottemperanza al D.Lgs. 231/01. Infatti, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, il Modello risponde a specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Il Modello è approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della società e l'Assemblea dei soci ne è messa a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza è delegato a verificare l'adeguatezza del Modello ed a proporre aggiornamenti del presente documento quando ciò si manifesti opportuno in ragione dell'introduzione di novità di legge, ovvero di nuove norme del Modello, ovvero di rilevanti modifiche organizzative della Società. In seguito a rilevanti modifiche, il presente documento è nuovamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4 CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza di Technogenetics Srl

Come detto, in base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ad un **organismo dotato di autonomi poteri di controllo**.

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza **l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione**.

In particolare, secondo Confindustria:

- i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l'inserimento dell'organismo di vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative – ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”*³ necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;
- iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata

³ “ Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *“ispettiva”*, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico”. Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata del 2014. In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare – all'atto del disegno del modello organizzativo e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione;
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzate, meccanismi di contrapposizione di compiti);
- flow – charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- elementi di psicologia;
- metodi per l'individuazione di frodi.

Si veda, ancora, Confindustria, *Linee guida, cit.*

esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

Peraltro le stesse Linee guida dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche della propria struttura organizzativa nonché delle evoluzioni interpretative sviluppate da Confindustria nella revisione delle proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Technogenetics Srl intende identificare il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o "OdV") in un **organismo collegiale** il cui numero di componenti viene determinato da **tre a cinque**, composto da membri interni e/o esterni alla Società in possesso delle prescritte caratteristiche di professionalità ed autonomia di azione che dovranno essere individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Autonomia ed indipendenza

Come detto, Technogenetics Srl, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, prevede **che l'Organismo dovrà essere composto anche da membri esterni**.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere piena autonomia funzionale ed operativa, e riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per poter svolgere la vigilanza e le analisi in modo corretto, l'Organismo di Vigilanza deve poter **accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali** ritenute dallo stesso rilevanti, divenendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da dipendenti o collaboratori della Società in merito a denunce di fatti illeciti rilevanti per il D.Lgs. 231/01.

La posizione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'organizzazione aziendale è tale altresì da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa.

Professionalità

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza potrà essere assicurata, oltre che dalle competenze specifiche maturate dai singoli componenti, dalla facoltà riconosciuta agli stessi di avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e di consulenti esterni.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza **saranno garantite** (anche, se del caso, tramite supporto esterno) le **necessarie competenze in materia di attività ispettiva**, con particolare riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, oltre che all'individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le

competenze professionali in materia di diritto, particolarmente utili per l'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.

Continuità di azione

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, le cui sedute si svolgono periodicamente, è assicurata oltre che da regolari visite in azienda da parte dei Membri dell'OdV anche dal supporto agli stessi di risorse interne alla Società che si faranno carico di riferire ai componenti dell'Organismo sull'andamento delle attività aziendali e informare circa eventuali notizie salienti di cui venissero a conoscenza, e consentendo quindi l'eventuale convocazione urgente dell'OdV in caso di necessità per l'esame delle circostanze.

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Istituzione

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica tre esercizi sociali. Essi sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere, *ad interim*, le proprie funzioni (in regime di c.d. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

Requisiti e decadenza

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti. In particolare, deve essere rispettata l'**assenza di**:

- **relazioni di parentela**, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il IV grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, con i membri del Collegio Sindacale e i revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società;
- **conflitti di interesse**, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- **titolarità, diretta o indiretta**, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un' influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'articolo 2359 cc.;
- **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso la Società;
- **funzioni di amministrazione** – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione

- con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
 - **sentenza di condanna**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
 - **condanna**, con sentenza, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di uno dei soggetti nominati, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Rinuncia, sostituzione

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria deliberazione. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Revoca

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dello stesso per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l'Organismo (o i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua carenza da parte del Presidente del Collegio Sindacale, all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.

Conflitti di interesse, concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione Sensibile (*per ciò intendendosi qualsiasi operazione il cui compimento richiede l'esecuzione di un processo a rischio ai fini di cui al presente Modello*), o categoria di Operazioni Sensibili, l'Organismo di Vigilanza o uno o più dei suoi membri si trovi, o ritenga di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interesse con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione (nonché gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, se applicabile).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale Operazione Sensibile nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a delegare la vigilanza ad altri membri dell'Organismo di Vigilanza o sollecitare la nomina di altro soggetto quale sostituto in relazione all'Operazione in questione.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, **della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni (questi ultimi nei limiti del budget di spesa autorizzato dal Consiglio di Amministrazione)**, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente è in ogni caso chiamato, anche ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del codice civile, a svolgere un'attività di vigilanza, sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, a valutare, in via indiretta, l'opportunità ed efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è competenza dell'organo dirigente della Società.

All'Organismo di Vigilanza **sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo** necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve emettere e adottare un proprio regolamento interno, che preveda: la pianificazione delle attività e dei controlli, la definizione delle procedure e delle metodologie applicabili, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

Regolamento

- emissione ed adozione di un proprio regolamento interno, che preveda: la pianificazione delle attività e dei controlli, la definizione delle procedure e delle metodologie applicabili, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;

Informazione e formazione

- suggerire le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, all'interno ed all'esterno della Società, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio;
- promuovere l'effettuazione di corsi di formazione per il personale, per assicurare la corretta comprensione dei rischi cui è sottoposta la Società e delle misure di mitigazione degli stessi, promuovendo la cultura del controllo.

Vigilanza sul corretto funzionamento, sulla efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi

- **vigilare sul funzionamento del Modello** sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia con riferimento alla sua capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- vigilare sulla **persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia oltre che di funzionalità e solidità del Modello**;
- **vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello**, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- approvare un **programma annuale di verifiche**, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; **le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo** della Società o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;

- nei casi in cui l'Organismo ritenga opportuno, anche attraverso l'attività di verifica, di promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali, all'Organismo di Vigilanza compete il potere e la responsabilità di **richiedere alle funzioni aziendali competenti** l'esecuzione degli interventi in questione;
- **verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale per le diverse tipologie di reati** (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

Aggiornamento del Modello

- promuovere l'aggiornamento del Modello in conseguenza di:
 - I. **significative violazioni** delle prescrizioni del Modello;
 - II. **significative modificazioni dell'assetto organizzativo** della Società;
 - III. **modifiche normative**,
 - IV. **riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello** a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Rapporti con gli altri organi di controllo

- **mantenere un periodico collegamento** con il collegio Sindacale, con gli altri enti aziendali preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo e con la società di revisione.

Rapporti con il personale della Società ed i collaboratori esterni

- **fornire chiarimenti** in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- mantenere un periodico **scambio di informazioni** con i Responsabili della Società, al fine di essere e mantenersi informato sulle notizie rilevanti.

Poteri di indagine e di intervento

- **in termini generali, procedere all'effettuazione di indagini** in ogni circostanza in cui ciò è reputato necessario; le indagini potranno essere supportate da funzioni di controllo della Società o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- **controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società con il potere di accedere liberamente** presso qualsiasi direzione e/o unità della Società – senza ne-

cessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale per le diverse tipologie di reati;

- **segnalare al Consiglio di Amministrazione**, per gli opportuni provvedimenti, **le violazioni** accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere **l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari** e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello.

Poteri di spesa

- in relazione alle necessità di spesa connesse alle attività di cui sopra, compete all'Organismo di Vigilanza il compito di formulare e sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget relativo.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

Obblighi generali

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all'Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati e le informazioni sopra menzionate relative a Technogenetics Srl.

Ai fini del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, fatti, comportamenti e/o eventi che possono determinare una violazione del Modello.

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, **da parte dei soggetti apicali e dei loro sottoposti e dagli altri organi di controllo:**

- le **risultanze periodiche** dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del presente Modello, al fine di dare attuazione al Modello stesso (**report riepilogativi dell'attività, esiti di controlli e/o monitoraggio, indici consuntivi**, ecc.), in special modo per le attività considerate a rischio;
- le **anomalie o atipicità** riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili e in particolare, tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;

- iii) tutte le notizie utili in relazione alla **effettiva attuazione** del Modello, a tutti i livelli aziendali ivi comprese tutte le informazioni relative a modifiche dell'organizzazione societaria, che potrebbero comportare variazioni nelle attività a rischio di commissione reati ex D.Lgs. 231/01;
- iv) ogni altra informazione o notizia relativa all'attività della Società nelle aree a rischio, che l'Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso; le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso un **"canale di comunicazione dedicato"** che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione dei reati facilitando il flusso di segnalazioni ed informazioni verso lo stesso e permettendo all'Organismo di ricevere tempestivamente eventuali chiarimenti; in tal senso:

- **il dipendente** che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza; le segnalazioni in tal senso potranno avvenire anche tramite e-mail indirizzata a:

- ***odv.technogenetics@gmail.com***

oppure tramite posta, con indicazione di "Riservata Personale" all'indirizzo:

**Organismo di Vigilanza
Technogenetics Srl
Via della Filanda 30
26900 Lodi**

- devono essere raccolte **segnalazioni relative**: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- **l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente** e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In caso di dubbio su una condotta conforme o meno al presente modello, la Direzione della Società chiede un parere all'Organismo di Vigilanza, il quale esprime la sua opinione in forma scritta.

Obblighi specifici

I responsabili interni sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti di seguito indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri destinatari del Modello:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario per i fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- provvedimenti disciplinari e archiviazione eventuale di tali provvedimenti.

4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce **su base periodica annuale** al Consiglio di Amministrazione e informa inoltre il Collegio Sindacale della Società, in merito al complesso delle attività dallo stesso svolte, all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi, presentando una relazione scritta. L'Organismo di Technogenetics Srl potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione, su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Technogenetics Srl, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

5 CAPITOLO 5 - IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzioni del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

5.2. Procedimento e misure disciplinari

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Technogenetics Srl degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Technogenetics Srl, soggetti ai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (nel seguito "Contratti di lavoro"):

- Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti Industria di Confindustria e Confapi (vigente);
- Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e Gpl (vigente).

Le procedure contenute nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti mediante gli strumenti previsti dal Capitolo 6 "Diffusione del Modello e formazione del personale" e sono vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

Ad ogni segnalazione di violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza promuoverà un'azione finalizzata all'accertamento delle responsabilità della violazione stessa. Qualora sia accertata la violazione, questa verrà contestata al dipendente da parte del management aziendale e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazio-

ne. Una volta accertata tale responsabilità sarà irrogata all'autore da parte della Società una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Technogenetics Srl, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;
- licenziamento.

E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per l'ammonizione verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei Contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di Technogenetics Srl.

5.3. Violazioni del modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante, Technogenetics Srl intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Incorrono in sanzione disciplinare, secondo le modalità sopraindicate, anche coloro che non provvedono a segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile della funzione del Personale, il quale irroga le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile della funzione del Personale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, Technogenetics Srl provvede a irrogare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti Industria di Confindustria e Confapi.

5.4. Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6. Misure nei confronti di altri destinatari

La violazione da parte di consulenti, collaboratori esterni e partners commerciali, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello ed agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, indicate nella parte speciale, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società. In caso di violazione di tale obbligo, potrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

6 CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

Technogenetics Srl, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione **sarà diversificata** a seconda dei destinatari cui essa si rivolge e improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è **coordinata dall'Organismo di Vigilanza**, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

6.2. Dipendenti

I contenuti ed i principi del Modello sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e gli altri soggetti che intrattengano con Technogenetics Srl rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti viene garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento (ed i suoi Allegati) presso gli uffici indicati nella bacheca destinata alle comunicazioni sindacali, nonché su archivi comuni della rete locale della Società.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, la Società organizza, attraverso l'unità aziendale preposta alla formazione, dei **percorsi formativi diversamente caratterizzati** a seconda dei ruoli svolti dalle diverse persone.

La Società provvede nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite all'interno di Technogenetics Srl, alla sua attuazione e al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Ai componenti degli **organi sociali** ed al **personale direttivo** viene consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e richiesta una firma per ricevuta del Modello, o in alternativa tramite il sistema di posta elettronica certificata della società.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso specifiche verifiche.

6.3. Clausole contrattuali

Al fine di evitare comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Modello, Technogenetics Srl provvede, inoltre, a concordare con i partner, outsourcers ed agenti misure idonee a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare, da parte loro o dei loro dipendenti, una violazione del Modello..

7 CAPITOLO 7 – ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1. Adozione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto ed adottato da Technogenetics Srl sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria e di quelle UNI-INAIL e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti ed evoluzioni giurisprudenziali in materia.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle precisazioni dell’art. 6 co. lett. a) del D.Lgs. 231/2001) le modifiche e integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Technogenetics Srl, il quale delibera, in via preventiva nei casi sotto specificati, ed in via di ratifica di decisioni adottate dall’Organismo di Vigilanza in tutti gli altri casi.

7.2. Aggiornamento ed adeguamento

L’aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verificano:

- i) intervento di **modifiche normative o di interpretazione delle norme** in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l’identificazione di **nuove attività sensibili**;
- ii) modificazioni **dell’assetto interno** della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa che comportino l’identificazione di **nuove attività sensibili**, (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- iii) commissione dei **reati** richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- iv) riscontro di **significative e gravi carenze e/o lacune** nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo;
- v) formulazione di osservazioni da parte del Ministero **della Giustizia** sulle Linee Guida a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

Modifiche, integrazioni e aggiornamenti al Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e potranno essere apportate anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza,

Una volta approvate le modifiche, l’Organismo di Vigilanza coordina, con le modalità indicate nel capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Società.

Al di là dei casi sopradescritti, è compito dell’Organismo di Vigilanza proporre quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso Organismo, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere delegato dal Consiglio stesso ad apportare al Modello modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti che comportino un mero adeguamento formale. In tale circostanza il Presidente dovrà fornire al primo Consiglio di Amministrazione utile le informazioni delle attività svolte in tal senso.

L'Organismo di Vigilanza andrà costantemente informato sull'esito delle modifiche, delle integrazioni e degli aggiornamenti del Modello, dei protocolli, delle procedure e dei controlli esistenti.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a un procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

8 CAPITOLO 8 - I RISCHI DI REATO NELLE AREE SENSIBILI

8.1. Premessa

La Parte Speciale del Modello riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale. Essa ha l'obiettivo di mettere a fuoco i rischi di reato ed i relativi controlli in ogni area definita sensibile. Queste aree sono state individuate mediante l'attività di risk assessment che è stata alla base della costruzione del Modello Organizzativo.

Tenuto conto delle diverse tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni, della tipologia di attività della Società e delle aree aziendali di riferimento, la parte speciale descrive le attività e le aree che potrebbero astrattamente dar luogo a:

- **reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;**
- **reati societari e delitti in materia di trasparenza dei mercati (c.d. "market abuse");**
- **violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**
- **reati informatici;**
- **delitti contro il patrimonio mediante frode, autoriciclaggio e delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;**
- **reati transnazionali;**
- **delitti contro la fede pubblica e delitti contro l'industria ed il commercio;**
- **delitti in materia di violazione del diritto di autore;**
- **delitti di criminalità organizzata e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**
- **reati ambientali;**
- **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.**

A conclusione di ciascun paragrafo, vengono elencati gli specifici protocolli dedicati alle aree sensibili individuate.

Prima di procedere alla elencazione delle fattispecie di reati applicabili vengono riassunte nel seguito le caratteristiche del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il sistema di controllo interno adottato da Technogenetics Srl

Il sistema di controllo interno adottato da Technogenetics Srl è caratterizzato da un'elevata attenzione al controllo finanziario, presente in ogni unità operativa, all'adozione di misure di prevenzione verso ogni forma di corruzione ed al perseguimento di adeguati valori etici.

Queste finalità sono raggiunte attraverso una serie di Standard generali di controllo, di cui viene fornita una sintesi nel seguito.

La Società si avvale di una società di revisione contabile qualificata a livello internazionale per il controllo sulla tenuta della contabilità, la verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e l'emissione di una relazione sul bilancio.

Standard degli strumenti di prevenzione generale atti a consentire controlli successivi

- **Segregazione di attività incompatibili:** nei limiti derivanti dalle dimensioni dell'organizzazione aziendale, ci deve essere segregazione di ruoli tra persone che svolgono attività non compatibili (ad esempio, nel processo di acquisto/vendita devono essere separati i ruoli di chi gestisce l'acquisto/la vendita, chi contabilizza le operazioni e chi paga/incassa).
- **Separazione di ruoli nello svolgimento dei processi aziendali:** nell'esecuzione dei processi aziendali deve essere assicurata una pluralità di ruoli, distinguendo tra chi ha ruolo esecutivo e chi ha poteri di controllo ed autorizzazione; i relativi poteri devono essere graduati in relazione alla complessità e rilevanza economica del processo.
- **Autorizzazioni nel corso del processo e verifiche successive:** il corretto svolgimento dei processi aziendali deve essere soggetto a controlli di linea, adeguati agli obiettivi del processo, e a verifiche successive.
- **Normativa scritta:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo indicazione delle soglie di approvazione sia per l'emissione di offerte di vendita che di ordini di acquisto o di altri impegni a carico della Società ; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione deve essere adeguatamente documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; il processo deve essere disciplinato in dettaglio per evitare la possibilità di cancellare o distruggere la documentazione di supporto.

Technogenetics Srl ha adottato strumenti di prevenzione generale; essi vengono esposti nelle procedure relative alle aree sensibili (Protocolli) descritte nel Modello; in essi vengono inoltre descritti quegli ulteriori controlli, di tipo "specifico", applicati alle diverse attività sensibili individuate.

L'intero sistema dei controlli, unitamente alle previsioni del Codice Etico ed al sistema di informazione / formazione, costituiscono un presidio efficace al fine di prevenire qualsiasi tipologia di reato rilevante ai fini della normativa "231", compresi anche quelli considerati come non applicabili alla realtà di Technogenetics Srl.

Il presidio costituito dall'attuale Modello rappresenta certamente un efficace sistema di prevenzione e di dissuasione, tale che solo eludendo fraudolentemente le previsioni del Modello e le prescrizioni del Codice Etico potrebbe essere possibile commettere le fattispecie di reato

regolate e previste dalla citata recente normativa. Infine sussiste come ulteriore garanzia l'attività, prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, di verifica periodica ed eventuale modifica del Modello.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione è collegato il **regime di responsabilità a carico della società**, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi. Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica delle fattispecie di cui agli articoli del D.Lgs. 231/01, corredata di alcune esemplificazioni.

8.2. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25)

Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica delle fattispecie di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

Reati di malversazione, truffa e indebita percezione (art. 24)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione (rispetto al fine per il quale sono erogati) di *contributi, sovvenzioni o finanziamenti* ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee⁴.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società consegua per sé o per altri *erogazioni* dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante presentazione di *dichiarazioni* (scritte o orali), o di *altra documentazione* materialmente e/o ideologicamente *falsa* ovvero attraverso l'*omissione* di informazioni dovute.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Si tratta della *normale ipotesi di truffa* (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda *contributi, finanziamenti, mutui agevolati* ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

⁴ Qui e altrove, allorché si parla di "Comunità Europee" utilizzando la terminologia impiegata dalle norme incriminatrici all'epoca della loro promulgazione e/o dei loro aggiornamenti, si intende fare riferimento all'Unione Europea e alle sue Istituzioni.

Reati di concussione e corruzione (art. 25)

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La corruzione (art.318) si realizza quando il pubblico ufficiale per *compiere un atto del suo ufficio*, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p.

La fattispecie dell'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per *omettere o ritardare* un atto del suo ufficio, ovvero per *compiere un atto contrario ai doveri di ufficio*, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).⁵

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da *persona incaricata di un pubblico servizio*; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p, ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

⁵ **Esempi:** l'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

8.2.1 Nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Per meglio comprendere i suddetti delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del DLgs. n. 231/2001, si ritiene utile la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio.

Nozione di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.” (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica amministrazione

La **Pubblica amministrazione** è un insieme di enti e soggetti pubblici (comune, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

Per **Pubblica Amministrazione** si intende, in sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici quali:

1. enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Ministeri, Regione, Provincia, Comune, Ispettorato del Lavoro, Aziende ospedaliere, ASL, Università, Enti di ricerca, etc.);
2. enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
3. società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
4. società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
5. la presenza di “poteri speciali” nello statuto;
6. società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d'appalto.

Va segnalato che, mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, negli altri casi la stessa deve essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

Possono essere considerati Pubblica Amministrazione talora anche i privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Inoltre si può ricordare che le figure del medico, con potere di prescrizione del farmaco con oneri a carico del SSN e del farmacista che dispensa il relativo medicinale, possono essere ricondotti a quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

8.2.2 Le "attività sensibili" ed i protocolli relativamente ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali di Technogenetics Srl ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna di esse è stato redatto uno specifico Protocollo (esposto nel seguito), con la finalità di riepilogare le aree aziendali coinvolte e gli aspetti di controllo di maggior rilevanza.

Protocollo 1 – Negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti con strutture sanitarie pubbliche o assimilabili

L'attività in esame riguarda la partecipazione a:

- trattative aperte
- trattative ristrette
- trattative negoziate
- richiesta di preventivi
- proroghe
- aggiudicazioni
- risposte a bandi di gara,

per la fornitura di diagnostici a strutture sanitarie pubbliche o assimilabili (per sintesi, tali ipotesi contrattuali sono genericamente definite "gare").

Protocollo 2 – Congressi, Sponsorizzazioni ed Attività Promozionali e Marketing

L'attività riguarda l'organizzazione di seminari, simposi e training course da parte della società o di sponsorizzazioni di iniziative realizzate da altri enti. L'organizzazione di campagne promozionali. Donazioni ad istituti di ricerca, centri di eccellenza, ospedali ed altre strutture sanitarie.

Protocollo 3 – Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da enti pubblici

L'attività riguarda la gestione delle richieste e la gestione dei contratti relativi a contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da enti pubblici.

Protocollo 4 – Adempimenti connessi allo stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei diagnostici

L'attività riguarda il complesso delle procedure rivolte a garantire il corretto stoccaggio, conservazione e distribuzione dei diagnostici e l'insieme delle attività rivolte a garantire il loro corretto smaltimento quando guasti o scaduti.

Protocollo 5 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione inclusi gli organismi di vigilanza

Questa attività comprende i rapporti con il Ministero della Salute, il Dipartimento di Farmacovigilanza, l'Agenzia del Farmaco, l'Assessorato regionale della sanità, ecc.
Sono inoltre descritti i rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate da specifica normativa nazionale (garante privacy, ASL, vigili del fuoco, ecc.).

Protocollo 6 – Amministrazione del Personale e gestione amministrativa degli agenti

L'attività riguarda a selezione, l'assunzione, la valutazione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane. Comprende inoltre la gestione amministrativa e gli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente ed ai collaboratori esterni. Inoltre è compresa la gestione dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL ecc.). L'attività riguarda anche la gestione degli aspetti amministrativi del rapporto con gli agenti.

Protocollo 7 – Gestione delle risorse finanziarie

L'attività riguarda tutta la gestione delle risorse finanziarie e la movimentazione dei conti bancari.

Protocollo 8 – Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, adempimenti tributari e societari

L'attività riguarda la gestione della contabilità e i bilanci, le relazioni ed i prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da autorità di vigilanza. Sono comprese altresì le attività relative agli adempimenti fiscali e tributari, i rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e i soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate e relativa redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo. Sono inoltre previsti gli adempimenti in sede di preparazione delle riunioni assembleari.

8.3. I reati societari e i delitti in materia di trasparenza dei mercati (Cd. “market Abuse”)

Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica delle fattispecie dei cosiddetti *reati societari*, e dei reati relativi alle fattispecie di *market abuse*.

Reati societari (art. 25-ter)

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.) modif. da L. 69/2015)

Questo reato si realizza tramite **l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni** o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti **materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni**, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in **false attestazioni** od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od **ostacolare**, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene **formato o aumentato fittiziamente il capitale della società** mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **la restituzione, anche simulata, dei conferimenti** ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel **ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con **l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie** o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni**, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza con la violazione delle disposizioni di legge e di statuto che obbligano alla pubblicità dei conflitti di interesse.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) introdotto da L. 190/12

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano **notizie false** ovvero si pongano in essere **operazioni simulate** o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Delitti in materia di trasparenza dei mercati (c.d. "market abuse") (art. 25-sexies)

Sono relativi **all'abuso di informazioni privilegiate** e alla **manipolazione del mercato** e sono di più recente introduzione nel sistema normativo 231 (Legge 62 del 27 aprile 2005).

Per "**informazione privilegiata**" si intende qualsiasi informazione significativa, che non sia stata resa pubblica e che concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per **manipolazione del mercato** si intendono atti e comportamenti tali da produrre effetti significativi (ad esempio rialzi o ribassi delle quotazioni di strumenti finanziari), che non si sarebbero verificati senza l'intervento di tali atti e comportamenti.

Si ha pertanto **abuso di mercato** quando gli investitori subiscono, direttamente o indirettamente, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che hanno:

- approfittato di informazioni confidenziali (insider trading);
- falsato il meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- divulgato informazioni false o ingannevoli.

8.3.1 Le "attività sensibili" ed i protocolli relativamente ai reati societari ed ai delitti in materia di trasparenza dei mercati (c.d. "market abuse")

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari ed al market abuse tengono conto di elementi oggettivi, qui di seguito specificati, afferenti Technogenetics Srl; tali elementi sono relativi a:

- Technogenetics Srl è **controllata in modo totalitario** da Technogenetics Holdings e il suo capitale azionario **non è diffuso tra il pubblico**;
- La Società **non è soggetta alle norme che prevedono la revisione contabile obbligatoria del bilancio** ed effettua tale attività su base volontaria;
- La Società **non effettua investimenti a carattere finanziario**, essendo la sua attività di tesoreria strettamente correlata alla gestione corrente.

In merito ai reati di "Corruzione tra privati" va ricordato che Technogenetics Srl ha adottato un Codice di comportamento, il Codice Etico, definendo in tal modo formalmente i criteri di condotta

che devono regolare le relazioni con il mercato e con tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sua adozione è il frutto della volontà della Società di istituire un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda. Pertanto i reati menzionati potrebbero essere commessi dai destinatari del Modello, se non mediante comportamenti fraudolenti e contrari a quanto stabilito nel Codice.

Tenuto conto degli elementi sopraindicati e della conseguente inapplicabilità, al momento attuale, delle norme a tutela delle minoranze, nonché della ridotta esposizione al reato di market abuse, le attività sensibili individuate sono riepilogate nel seguente Protocollo:

Protocollo 8 – Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, adempimenti tributari e societari

L'attività riguarda la gestione della contabilità e i bilanci, le relazioni ed i prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da autorità di vigilanza. Sono comprese altresì le attività relative agli adempimenti fiscali e tributari, i rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e i soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate e relativa redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo. Sono inoltre previsti gli adempimenti in sede di preparazione delle riunioni assembleari.

8.4. Reati di violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale

Questi reati sono relativi alla inosservanza degli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e al conseguente verificarsi di incidenti mortali o con lesioni gravi o gravissime nel posto di lavoro.

La rilevanza ai fini 231 di questa fattispecie è stata affermata dalla Legge 10 agosto 2007, n°123, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle Società nel caso in cui si verificano incidenti sul lavoro e siano accertate responsabilità penali relative alla mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative in vigore. Tali norme sono contenute nel D.Lgs 81/2008, decreto che ha abrogato la L.626/1994 e la L. 494/1996, recependone e approfondendone il contenuto. Gli adempimenti in questione comportano la nomina di figure di riferimento (datore di lavoro, rappresentante per la sicurezza, prevenzione e protezione, ecc.), cui è affidato lo svolgimento di specifiche attività di salvaguardia e tutela (quali ad es. - analisi dei rischi, piano di evacuazione, ecc.), la predisposizione di documentazione di supporto e la formazione del personale.

In ogni caso, anche con riferimento a questo specifico settore valgono le regole cautelative e sanzionatorie precedentemente indicate con riferimento agli altri reati già considerati nel presente Modello. In particolare – oltre al rispetto delle normative di legge e aziendali, comprese la

mappatura di tutte le operazioni condotte per la prevenzione, la protezione, la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché quella dell'acquisto e della manutenzione di tutti gli apparati di sicurezza intesi in senso lato – è fatto obbligo per tutte le componenti societarie di dare notizia all'Organismo di Vigilanza circa tutte le segnalazioni e le contestazioni (interne ed esterne, private e pubbliche) che venissero mosse in materia di "salute e sicurezza sul lavoro".

Gli organi competenti debbono altresì informare l'Organismo di Vigilanza circa le iniziative volte alla formazione del personale, alla verifica dell'efficacia di tale formazione nonché dell'addestramento volto ad affrontare le situazioni di emergenza: alle informazioni di questo tipo, fornite inizialmente in termini generali, potranno far seguito più dettagliate indicazioni con riferimento a specifiche richieste dell'Organismo di Vigilanza.

8.4.1 Le "attività sensibili" ed il protocollo relativo alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il livello di rischio cui è esposta la Società è circoscritto alle sedi di Lodi (uffici e laboratori di produzione).

In relazione a questa attività sensibile è stato redatto il seguente protocollo:

Protocollo 9 – Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'attività è connessa agli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che si realizza con l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative al riguardo.

8.4.2 Norme di comportamento emanate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In riferimento alla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la Società ha emanato la seguente norma contenente specifiche di comportamento al fine di indirizzare la condotta del proprio personale.

Rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Technogenetics Srl ritiene la salute e sicurezza dei lavoratori una priorità indiscutibile. E' stata dunque predisposta una politica societaria volta a dare piena attuazione alla legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto sancito anche dal D.Lgs 81/2008. Le azioni di organizzazione, attuazione e controllo, sono riportate nei seguenti paragrafi del Modello.

Principi generali di comportamento

Si riportano a completamento della tutela prevista in materia di sicurezza, i canoni⁶ di condotta ed i comportamenti richiesti ai dipendenti e collaboratori:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

8.5. Reati informatici

I Reati informatici sono stati introdotti dal legislatore con Legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno "introducendo l'art. 24-bis.

⁶ Tratti dalle Linee guida di Confindustria,.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

E' vietato falsificare con mezzi personali o aziendali un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria⁷.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico⁸ o telematico⁹ protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque si procura, produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dei dati, dei programmi in esso contenuti determinando l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque intercetta, impedisce o interrompe fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità (art. 635-quater e quinquies c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, introduce o trasmette dati, informazioni o programmi che rendano in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità, o che ne ostacolano gravemente il funzionamento.

⁷ Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

⁸ Il sistema informatico è un complesso di terminali tra loro collegati e connessi ad un centro di elaborazione dati

⁹ Il sistema telematico è uno strumento di gestione a distanza di sistemi informatici mediante l'impiego di reti di telecomunicazione

8.5.1 Le “attività sensibili” ed il protocollo relativo ai reati informatici

A prevenzione della commissione dei reati informatici, la Società ha redatto il seguente Protocollo:

Protocollo 10 – Gestione delle risorse informatiche

L'attività è connessa all'utilizzo e alla gestione delle risorse informatiche, dei servizi di rete e delle principali applicazioni, accesso a servizi telematici ed impiego di certificati digitali.

8.5.2 Norme emanate relativamente alla prevenzione dei reati informatici

In riferimento alla possibilità di commissione di reati informatici la Società ha emanato norme specifiche di comportamento al fine di indirizzare la condotta del proprio personale

In sintesi sono sotto riportate le modalità di utilizzo degli strumenti informatici della Società specificate in apposita comunicazione della Società

Le attrezzature informatiche sono di proprietà della Società e devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi attinenti alla mansione assegnata e secondo le procedure previste.

Il lavoratore è tenuto alla corretta gestione delle password assegnate, garantendone la segretezza, il cambiamento periodico e non lasciando incustodita la postazione una volta che abbia provveduto ad autenticarsi.

Per svolgere i propri compiti gli addetti devono utilizzare solo mezzi (Hw e Sw) forniti e/o approvati dalla società.

In particolare relativamente all'utilizzo di Personal computer aziendali, essi devono astenersi da:

- installare programmi provenienti dall'esterno e utilizzare programmi non distribuiti dall'azienda;
- modificare le configurazioni impostate sul proprio PC o installare su di esso mezzi di comunicazione impropri;
- utilizzare e scaricare file audio-video o musicali.

Nell'utilizzo di supporti magnetici, essi devono astenersi da scaricare files contenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria attività lavorativa e devono astenersi dal dislocare, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa, nelle unità di rete.

In relazione all'utilizzo della Rete Internet e dei relativi servizi, essi devono astenersi da:

- navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate e registrarsi a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- partecipare, per motivi non professionali, a Forum, utilizzare chat line e bacheche elettroniche, effettuare registrazioni anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);
- utilizzare la posta elettronica aziendale per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia l'azienda, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la Società verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità delle proprie risorse informatiche.

In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati informatici previsti dal D.Lgs.231/01:

- è fatto divieto da parte di tutti i dipendenti della Società, di falsificare un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- è vietato l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- è vietato procurarsi, riprodurre, diffondere o comunicare codici o parole chiave idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- è vietato procurarsi, produrre, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dei dati, dei programmi in esso contenuti determinando l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- è vietata l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita (fraudolenta) di comunicazioni informatiche o telematiche;
- è vietata l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- è vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- è vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità;
- è fatto divieto di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi che rendano in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità, o che ne ostacolino gravemente il funzionamento.

La normativa citata è portata espressamente, direttamente ed esplicitamente a conoscenza di tutto il personale; ogni violazione comporterà pertanto una responsabilità sia sulla base delle leggi vigenti sia sotto il profilo disciplinare.

8.6. Reati contro il patrimonio mediante frode, autoriciclaggio e delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono stati introdotti dal legislatore tra quelli che possono comportare la responsabilità dell'ente con il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007; con questo decreto è stata recepita la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche se attuati su base esclusivamente nazionale.

Il reato di autoriciclaggio.

L'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 ha inserito dopo l'articolo 648-ter del codice penale il seguente:

«Art. 648-ter.1. -- (Autoriciclaggio). -

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.....

.....Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.....

ed ha apportato le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:

- a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
- b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

E' stato quindi introdotto come fattispecie di reato quello di "autoriciclaggio".

Il monitoraggio, la documentazione e la tracciabilità dell'ingresso di capitali in azienda ed in generale dei flussi finanziari in entrata e degli investimenti costituisce presidio alla commissione di questa tipologia di reato.

Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25-octies)

Ricettazione (art 648 cp)

Al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Riciclaggio (648 bis cp)

Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro di provenienza illecita (648 ter cp)

Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (648 ter-1 cp) introdotto da L. 186/14

Commette reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di terrorismo

Ancorché il reato di terrorismo sia presente tra il novero dei reati 231 dal 2003, il D.Lgs. 231/07 ne specifica la definizione: per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o

all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti».

Reati con finalità di terrorismo ed eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c. p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Articolo 280-bis c.p.)
- Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - 9 dicembre 1999

La commissione di reati può individuarsi nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione, o nel finanziamento delle organizzazioni o dei gruppi terroristici. La Società, nello svolgere la propria attività potrebbe instaurare dei rapporti con soggetti che perseguono direttamente o quali presta nome, finalità di terrorismo od eversione dall'ordine costituzionale, agevolandoli o mettendo a loro disposizione risorse finanziarie.

8.6.1 Le "attività sensibili" ed i protocolli relativi ai reati contro il patrimonio mediante frode, autoriciclaggio ed ai delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I controlli a presidio della commissione di questi reati sono stati specificati nel seguente Protocollo:

Protocollo 7 – Gestione delle risorse finanziarie

L'attività riguarda tutta la gestione delle risorse finanziarie e la movimentazione dei conti bancari.

8.7. Reati transnazionali

I reati transnazionali sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10. L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati transnazionali

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Per quanto attiene ai **reati di natura transnazionale**, essendo caratterizzati dalla componente “internazionale”, considerando che la struttura aziendale e commerciale di Technogenetics Srl comprende esclusivamente terze parti di elevato standing e sulle quali viene esercitata un'attività di controllo e monitoraggio, si ritiene di poter escludere una loro eventuale commissione. Sulla base di queste considerazioni non è stata individuata nessuna attività sensibile ad essi associabile e non sono stati redatti protocolli. Comunque i sistemi di controllo posti in essere dalla Società e descritti nei diversi protocolli, i criteri di condotta che devono regolare le relazioni con tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, come definiti nel Codice Etico, costituiscono in tal modo formalmente un adeguato presidio, tale per cui, solo eludendo in modo fraudolento gli stessi, potrebbero verificarsi reati del tipo sopraelencato.

8.8. Delitti contro la fede pubblica e delitti contro l'industria ed il commercio

I seguenti reati sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nel mese di luglio 2009, in parte già compresi nel precedente art. 25 del decreto.

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

8.8.1 Le "attività sensibili" ed i protocolli relativi ai reati contro la fede pubblica e contro l'industria e il commercio

In relazione all'analisi circa l'eventualità di commissione dei reati di cui sopra si evidenzia che il rischio di commissione risulta sotto controllo in quanto:

- Technogenetics Srl svolge attività di produzione di beni in un'area di mercato regolamentato e controllato ed in ogni caso la Società, nel corso delle attività propedeutiche all'immissione di nuovi prodotti sul mercato, si attiva attraverso le funzioni preposte e consulenti esterni per evitare l'utilizzo improprio di marchi e brevetti altrui e la commissione dei reati in oggetto.
- Technogenetics Srl utilizza solamente fornitori terzi di elevato standing, al fine di garantire la riconoscibilità e la qualità dei prodotti commercializzati. La commercializzazione di prodotti di terze parti, è riscontrabile nella documentazione accompagnatoria dei prodotti stessi.
- Inoltre la tipologia della clientela (principalmente PA e laboratori di analisi privati) difficilmente si presterebbe a manovre commerciali che implicino un utilizzo indebito dei marchi.
- Technogenetics Srl ha strutture tecniche e procedure adeguate a mantenere il livello di qualità dei propri prodotti come dichiarato nei dossier dei prodotti stessi.

In ogni caso i controlli a presidio della commissione di questi reati sono stati specificati nel seguente Protocollo:

Protocollo 11 – Gestione delle attività di ricerca e sviluppo e gestione della commercializzazione dei prodotti

L'attività riguarda la gestione delle problematiche legate a brevetti, marchi e la proprietà intellettuale nel processo di R&D e la gestione delle problematiche relative alla messa in commercio dei prodotti.

8.9. Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett *a-bis*), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941;
 - *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)*
 - *Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)*
 - *Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)*
 - *Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d)*
 - *Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)*
 - *Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)*
 - *Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)*
 - *Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).*

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
 - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
 - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

8.9.1 Le “attività sensibili” ed i protocolli relativi ai delitti in materia di violazione del diritto di autore

In generale la commissione di questi reati risulta difficilmente ipotizzabile per una Società come Technogenetics Srl. Area di possibile commissione potrebbe essere quella relativa al marketing dei prodotti, es. mediante l'utilizzo indebito di materiale coperto da diritto d'autore. Nel caso della Società le attività relative alla produzione del materiale pubblicitario, al packaging dei prodotti ed alla definizione delle loro caratteristiche tecniche vengono svolte in accordo a procedure interne che prevedono controlli al fine di evitare usi indebiti, ed in caso di utilizzo di materiale coperto da copyright è prevista la richiesta di utilizzo ed il pagamento dei relativi diritti.

Infine, per quanto concerne l'eventuale commissione di reati in tema di diritto di autore in area informatica le prescrizioni in materia sono indicate nel regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e si riferiscono principalmente al divieto di utilizzo di programmi non distribuiti dall'azienda ed all'installazione di programmi non autorizzati.

In ogni caso i controlli a presidio della commissione di questi reati sono stati specificati nei seguenti Protocolli:

Protocollo 10 – Gestione delle risorse informatiche

L'attività è connessa all'utilizzo e alla gestione delle risorse informatiche, dei servizi di rete e delle principali applicazioni, accesso a servizi telematici ed impiego di certificati digitali.

Protocollo 11 – Gestione delle attività di ricerca e sviluppo e gestione della commercializzazione dei prodotti

L'attività riguarda la gestione delle problematiche legate a brevetti, marchi e la proprietà intellettuale nel processo di R&D e la gestione delle problematiche relative alla messa in commercio dei prodotti.

8.10. Delitti di criminalità organizzata e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Nelle mese di luglio 2009, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevede, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001, dell'articolo 24-ter (delitti di criminalità organizzata).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine (art. 407 c.p.p.)

Inoltre, nel corso del mese di agosto 2009, sono stati introdotti i seguenti reati:

Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

8.10.1 Le "attività sensibili" relative ai reati di criminalità organizzata e di induzione a rendere dichiarazioni mendaci

L'introduzione dei delitti di criminalità organizzata ha comportato, di fatto, il potenziale ampliamento della responsabilità degli enti per qualsiasi tipologia di reato, di cui si è trattato nel corso di questa parte di Modello, attuato in forma associativa. La forma associativa costituisce pertanto una ulteriore passività/rischio perseguibile ai sensi della normativa, nel caso in cui nelle modalità di commissione del reato presupposto vengano riconosciuti gli elementi che caratterizzano l'associazione a delinquere (sussistenza di un vincolo associativo, esistenza di un programma criminoso e struttura organizzativa, ancorché minima). Tenuto conto della natura di tali elementi, ne consegue che le misure in generale adottate dalla Società nei confronti dei reati presupposto costituiscono il principale mezzo di difesa anche a salvaguardia del rischio di reato associativo.

Inoltre, la commissione di reati in forma associativa risulta difficilmente ipotizzabile, se non mediante comportamenti fraudolenti, per una Società come Technogenetics Srl, la quale ha adottato anche un Codice Etico, definendo in tal modo formalmente i criteri di comportamento che devono regolare le relazioni con il mercato e con tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sua adozione è il frutto della volontà della Società di istituire un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda.

La fattispecie dei reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci assume evidentemente rilevanza qualora la Società sia sottoposta ad attività di indagine. Anche in questo caso, aree di possibile commissione sono la totalità di quelle sensibili agli altri reati presupposto del D.Lgs. 231/01, in quanto potenzialmente sottoponibili ad attività di indagine dell'Autorità giudiziaria. Data la natura del reato, la sua prevenzione è basata sulle attività di formazione e diffusione del Modello e del Codice Etico.

8.11. Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011 ed attuativo di due direttive europee sulla tutela dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), ha – tra l'altro - esteso l'ambito di applicazione del Decreto 231/2001 anche alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale mediante l'inserimento dell'art. 25-undecies nel Decreto. . Lo stesso articolo è stato poi modificato nel corso del 2015 dalla L.68/15 con l'ampliamento del novero dei reati presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio.

Reati ambientali (art 25 undieces)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA);
 - inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
 - inquinamento / omessa bonifica dei siti contaminati art.257 TUA);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art.258 TUA);
 - traffico illecito di rifiuti(art.259 TUA);attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);
 - violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260-bis TUA);
 - sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti - Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
 - utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993);
 - commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica(L. 150/1992).
 -
- Introdotti dalla L68/15
- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
 - disastro ambientale (art 452 quater c.p.);
 - delitti di natura colposa contro l'ambiente (art. 452 quinquies);

- traffico ed abbandono di materiale radioattivo (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies).

8.11.1 Le “attività sensibili” relative ai reati ambientali

Il rispetto dell'ambiente è un valore fondamentale per Technogenetics, la quale ha posto in essere tutte le misure richieste dalla normativa applicabile in materia di gestione ambientale affinché il proprio sviluppo industriale sia equilibrato e responsabile.

Nei suddetti reati, l'ente è responsabile quando si ravvisa un legame causale tra la violazione / inosservanza delle norme predisposte alla prevenzione delle suddette fattispecie. Pertanto, sulla Società grava l'obbligo di adottare tutte le cautele prescritte dalla legge in materia.

Le principali attività sensibili, in materia di reati ambientali, individuati in relazione alla specifica attività industriale ed alle caratteristiche produttive sono le attività connesse a:

- a) gestione dei rifiuti;
- b) utilizzo di gas lesivi per l'ozono.

L'analisi dei rischi ambientali connessi è stata eseguita in funzione delle attività svolte nelle diverse sedi, ed in particolare si ha:

1. Lodi - Via della Filanda 30 (detta Lodi2), con destinazione uffici,
2. Lodi - Via della Filanda 26 (detta Lodi3), con destinazione laboratori e sito produttivo.

Data la tipologia di attività della Società è da considerarsi remota l'applicabilità a carico della stessa delle fattispecie di reato relative al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/92) ed all'inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/07), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

In relazione alle altre fattispecie, la Società si è dotata di procedure di gestione e di sistemi di controllo.

In particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti la Società ha predisposto una procedura che comprende una tabella che suddivide le varie tipologie di rifiuti classificandole secondo i codici previsti dalla legge e descrivendo inoltre specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo per ognuna di esse. E' responsabilità della Società classificare un rifiuto come pericoloso o non pericoloso, avvalendosi, quando necessario, di opportuni strumenti analitici.

I rifiuti pericolosi vengono smaltiti da una o più ditte specializzate dotate delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti non pericolosi sono smaltiti da più ditte specializzate.

Altri smaltimenti di tipo straordinario, al di fuori di quelli già standardizzati, vengono effettuati da fornitori selezionati all'occorrenza di cui viene controllata volta per volta la qualifica allo svolgimento del compito assegnato.

La Società effettua ulteriori analisi facoltative attraverso laboratori / aziende qualificate per monitorare principalmente la salubrità degli ambienti di lavoro.

Viene effettuata idonea formazione del personale con specifico riguardo alle tematiche connesse alla gestione degli aspetti ambientali al fine di garantire l'efficacia, l'effettività e l'idoneità del relativo sistema di gestione e quindi prevenire eventuali gestioni non conformi alla normativa di riferimento sia in condizioni di normale attività che in condizioni di emergenza. La formazione è calibrata sul ruolo assunto nell'ambito dell'organizzazione.

Nello svolgimento delle attività sensibili la Società prevede a carico dei soggetti destinatari l'espresso obbligo di conformarsi a:

- a. le leggi e le normative vigenti;
- b. il Codice Etico;
- c. i principi di tutela contenuti nella "Politica Ambientale";
- d. le procedure aziendali di gestione previste per tale ambito.

In ogni caso i controlli a presidio della commissione di questi reati sono stati specificati nelle procedure aziendali in vigore al riguardo e richiamate nel seguente protocollo:

Protocollo 12 – Gestione degli impatti ambientali e dei rifiuti

8.12. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012, il "D.Lgs. 109/2012") attuativo della Direttiva 2009/52/CE, ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-duodecies - "Impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare".

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art 25 duodecies)

_commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

8.12.1 Le “attività sensibili” ed il protocollo relativo ai delitti in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

Per identificare la condotta rilevante si deve far riferimento all’art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/1998, che prevede:

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, rilevano soltanto le circostanze aggravanti di tale condotta, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell’art. 22 che dispone:

“12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”

Le aree a rischio di possibile commissione del reato menzionato sono quelle relative a:

- assunzione ed impiego di personale di cittadini provenienti da Paesi terzi,
- assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia,
- rapporti con le società di somministrazione di personale.

In ogni caso i controlli a presidio della commissione di questi reati sono stati specificati nelle procedure aziendali in vigore al riguardo e richiamate nel seguente protocollo:

Protocollo 6 – Amministrazione del Personale e gestione amministrativa degli agenti

9 ALLEGATI

9.1. I protocolli

9.2. Il Codice Etico